



CORPO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE

Comuni Di

Paderno D'Adda - Robbiate - Verderio Inferiore - Verderio Superiore



COMUNE di
ROBBIATE

ORDINANZA N. _____ DEL _____ PROTOCOLLO N. _____

**ORDINANZA CONCERNENTE MISURE PER L'IDENTIFICAZIONE E LA REGISTRAZIONE DELLA POPOLAZIONE
CANINA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROBBIATE**

IL SINDACO

VISTI

- il Testo unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto del 27 Luglio 1934 n.1256 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 Febbraio 1954 n.320;
- la Legge 14 Agosto 1991 n.281, concernente "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione al randagismo", in particolare gli articoli 2 e 3 concernenti, rispettivamente, l'obbligo di tatuare i cani e l'istituzione dell'anagrafe canina;
- il Codice Penale, agli artt. 650 e 727;
- il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112, art. 117;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 Febbraio 2003, concernente "recepimento dell'accordo Stato-Regioni, del 6 Febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy", in particolare, gli artt. 3 e 4 che prevedono l'obbligo di iscrizione all'anagrafe canina, da effettuare da parte del proprietario o del detentore dei cani e, a decorrere dal 1° Gennaio 2005, l'introduzione del microchip quale sistema unico ufficiale di identificazione dei cani;
- l'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 6 Agosto 2008 concernente misure per l'identificazione della popolazione canina pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 Agosto 2008, avente efficacia 24 mesi dalla pubblicazione;
- gli artt. 50 comma 5°, 54 comma 2° e 7bis del T.U. Enti Locali;

CONSIDERATA

la necessità di assicurare una compiuta ed uniforme applicazione, sull'intero territorio comunale, della normativa concernente l'identificazione dei cani e la gestione dell'anagrafe canina, al fine poter svolgere un efficace controllo della popolazione canina stessa;

VALUTATA

la necessità di emanare disposizioni per arginare il dilagare del fenomeno dell'abbandono dei cani, che alimenta il randagismo dei medesimi;

CONSIDERATI

i rilevanti problemi di salute pubblica, derivanti dal predetto randagismo, quali il possibile diffondersi di malattie infettive, i casi di aggressione dei cani inselvatichiti e l'incremento dello stesso randagismo;

RITENUTA,

altresi, la necessità di effettuare in maniera contestuale l'identificazione e la registrazione di tutta la popolazione canina presente su tutto il territorio comunale, allo scopo di registrare in anagrafe il maggior numero possibile di animali in questione e consentire un controllo ed una gestione adeguati;

DATO ATTO

che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L.241/1990;

ORDINA

- 1 E' obbligatorio provvedere all'identificazione e alla registrazione dei cani, in conformità alle disposizioni adottate dalla normativa nazionale (L.281/1991, DPCM 28 Febbraio 2003, Ordinanza Ministeriale 6 Agosto 2008) e dalla presente Ordinanza.
- 2 Il proprietario o detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l'animale, nel secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip. Qualora l'animale abbia un'età superiore ai due mesi, il proprietario o detentore è tenuto all'identificazione e registrazione dell'animale ai fini di anagrafe canina, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza. L'adempimento di cui al punto 2, quale atto medico-veterinario, deve essere effettuato:
 - dai veterinari pubblici competenti per territorio;
 - dai veterinari liberi professionisti abilitati ad accedere all'anagrafe canina regionale, secondo modalità definite dalla Regione.
- 3 I veterinari che provvedono all'applicazione del microchip devono contestualmente effettuare la registrazione all'anagrafe canina dei soggetti identificati. Il certificato di iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà.
- 4 Il proprietario o detentore di cani già identificati ma non ancora registrati è tenuto a provvedere alla registrazione all'anagrafe canina entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza.
- 5 La disposizione di cui al punto 2 non si applica ai cani identificati, in conformità alla legge del 14 Agosto 1991, n. 281, mediante tatuaggio leggibile e già iscritti all'anagrafe canina.
- 6 I veterinari pubblici e privati abilitati ad accedere all'anagrafe canina, nell'espletamento della loro attività professionale, devono verificare la presenza dell'identificativo. Nel caso di mancanza o di illeggibilità dell'identificativo, il veterinario libero professionista deve informare il proprietario o il detentore degli obblighi di legge.
- 7 E' vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi di vita, nonché di cani non identificati e registrati in conformità alla presente Ordinanza.
- 8 La presente Ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione. All'accertamento delle violazioni alla presente Ordinanza sono deputati gli organi di vigilanza dei servizi delle Aziende Unità Locali Socio-Sanitarie e dei Comandi di Polizia Locale.
- 9 Chiunque viola le disposizioni:
 - Del punto 1 della presente Ordinanza è soggetto, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 78,00 (settantotto/00) ai sensi dell'art. 5 c.1 della L. 281/1991;
 - Del punto 8 della presente ordinanza è soggetto, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 (venticinque/00) a euro 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7 bis del T.U. Enti Locali.

Per le procedure inerenti l'accertamento, nonché l'applicazione e la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria, si applicano le norme di cui alla legge 689/1981.

Robbiate – li

Il Sindaco